SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 16 settembre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

Regione Puglia:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Riccetti Sauro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Riccetti Sauro, nato il 1º maggio 1954 a Narni (Terni), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Chartered Ingeneer» conseguito presso l'«Engineering Council» nel novembre 2006 e presso «The Institution of Engineering and Technology» nel dicembre 2006 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente ha conseguito un certificato in «electronic engineering» presso l'Aldermaston Court Berkshire England (British Institute of Engineering Technology) nel 1985, un «Postgraduate Diploma in Manifacturing: Management and Technolgoy», presso la «Open University» nel dicembre 1997 ed un "Master of Science in Manifacturing: Management and Technology" nel dicembre 1999 presso la stessa Open University;

Visto l'art. 19.1, lettere *c)* e *d)* e l'art. 21.1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 206/2007, secondo cui è ammesso al riconoscimento professionale anche «un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalla normativa nazionale» ed in considerazione del fatto che la formazione dell'istante a livello di insegnamento post-secondario rispondente ai requisiti di cui al decreto legislativo n. 206/2007, art. 1.4, lettera *c)*, è solo quella conferita dalla Open University, della durata di due anni e che quindi il richiedente si colloca al livello *c)* dell'art. 19 del suddetto decreto;

Vista altresì la nota del 3 luglio 2009 dell'Engineering Council, secondo il quale la qualifica professionale dell'istante è da collocarsi a livello *e)* della direttiva 2005/36/CE, affermazione che non può essere tenuta in considerazione ai fini del riconoscimento in Italia, in quanto in contrasto con l'art. 13.3, della direttiva 2005/36/CE, per i motivi sopra esposti;

Ritenuto quindi che il Master della Open University consente l'ammissione alla sola qualifica di livello immediatamente superiore ossia al livello *d)*, anche in considerazione del fatto che l'ammissione a detto corso non è legata a titoli di formazione precedenti, per dichiarazione della scuola stessa;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 24 ottobre 2008, 24 aprile 2009, 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Preso atto della impossibilità di procedere al riconoscimento per la sezione A per le motivazioni indicate e ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» – sezione B, settore industriale dell'albo, motivo per cui non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Riccetti Sauro, nato il 1° maggio 1954 a Narni (Terni), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A10633

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Timis Lavinia Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Timis Lavinia Simona, nata a Borsa (Romania) il 31 ottobre 1976, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Social», conseguito in Romania fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licentiat in Asistenta Sociala» conseguita presso la «Univerzitatea de Vest din Timisoara, nella sessione giugno 2006;

Considerato che la sig.ra Timis è iscritta presso il «Colegiul National al Asistentilor Sociali» in data 8 gennaio 2009 al n. 1867;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» – sez B - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Timis Lavinia Simona, nata a Borsa (Romania) il 31 ottobre 1976, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A10634

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jecalo Ticsa Viorica Domnica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Jecalo Ticsa Viorica Domnica nata a Cajvana (Romania) il 20 luglio1967, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere», sez. A, settore industriale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul mecanic seral specilizarea tehnologia constructiilor de Masini» conseguito presso l'«Universitatea 'Stefan cel Mare' Suceava» nella sessione giugno 1991;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Jecalo Ticsa Viorica Domnica nata a Cajvana (Romania) il 20 luglio 1967, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) impianti elettrici, 2) impianti chimici, 3) impianti industriali, e (solo orale) 4) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di diciotto mesi.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale»

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A10789

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2009.

Ammissione della società «Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.», in Livorno, nell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;

Visto il PDG 2 aprile 2009 con il quale è disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 nonché del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda e, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto, art. 2, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza 12 marzo 2007 (prot. m. dag 15 marzo 2007, n. 34701.E), integrata con nota dell'8 maggio 2009 (prot. m. dag 13 maggio 2009, n. 66585.E) e del 21 maggio 2009 (prot. m. dag 22 maggio 2009, n. 71588.E) con la quale la società «Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.», con sede legale in Livorno, viale delle Grazie n. 5, codice fiscale 01301540496, sito internet www.astegiudiziarie.it, ha presentato istanza di iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari e sez dist., Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro,

Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e sez dist., Taranto, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e sez., Bolzano, Trieste e Venezia;

Verificato che la società «Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.» è in possesso dei requisiti di professionalità e tecnici e dall'assenza di incompatibilità, nonché copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 10 luglio 2009, n. 91132.E);

Dispone:

L'ammissione della società «Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.», con sede legale in Livorno, in viale delle Grazie n. 5, codice fiscale 01301540496, sito internet www.astegiudiziarie.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31ottobre 2006 sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 21 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A10779

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tarantino Tania Inés, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/*1998 che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 6 ottobre 2008 con la quale la Sig.ra Tarantino Tania Inés, cittadina italiana, nata a Villa Maria - Còrdoba (Argentina) il 10 dicembre 1970, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicologìa» rilasciato dalla «Universidad Nacional de Còrdoba» (Argentina) in data 16 novembre 1994, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Psicologa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del derceto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 25 novembre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Psicologìa» rilasciato dalla «Universidad Nacional de Còrdoba» (Argentina) in data 16 novembre 1994, alla Sig.ra Tarantino Tania Inés, nata a Villa Maria - Còrdoba (Argentina) il 10 dicembre 1970, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di Psicologo;

2. La dott.ssa Tarantino Tania Inés è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di «Psicologo», successivamente all'iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e adinformare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10688

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palacios Maricruz Valeria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 23 ottobre 2008 con la quale la sig. ra Palacios Maricruz Valeria, cittadina argentina, nata a La Plata-Buenos Aires (Argentina) il 25 maggio 1981, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicología» rilasciato dalla «Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educacion» in data 21 marzo 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Psicologa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 25 novembre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di di «Licenciada en Psicología» rilasciato dalla «Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educacion» in data 21 marzo 2006, alla sig.ra Palacios Maricruz Valeria, nata a La Plata-Buenos Aires (Argentina) il 25 maggio 1981, cittadina argentina, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

2. La dott.ssa Palacios Maricruz Valeria è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di psicologo, successivamente all'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10786

DECRETO 25 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alarcón Lidia Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza dell'11 agosto 2008 con la quale la sig. ra Alarcón Lidia Gabriela, cittadina argentina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 17 giugno 1977, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicología» rilasciato dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Psicología» in data 8 maggio 2002, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Psicología», rilasciato in data 8 maggio 2002 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Psicología», alla sig.ra Alarcón Lidia Gabriela, nata a Buenos Aires il 17 giugno 1977, cittadina argentina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

2. La dott.ssa Alarcón Lidia Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di psicologo, successivamente all'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10785

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cioncu Joita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cioncu Joita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008 dalla sig.ra Cioncu Joita, nata a Cerna (Romania) il giorno 3 agosto 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Cioncu Joita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10628

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniliuc Vasile Lorena Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Daniliuc Vasile Lorena Adriana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Targoviste nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Targoviste nell'anno 2001 dalla sig.ra Daniliuc Vasile Lorena Adriana, nata a Targoviste (Romania) il giorno 10 novembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Daniliuc Vasile Lorena Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10629

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Apachitei Geta Fraguta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Apachitei Geta Fraguta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2002 dalla sig.ra Apachitei Geta Fraguta, nata a Vatra Dornei (Romania) il giorno 12 aprile 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Apachitei Geta Fraguta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10630

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dan Crisan Sabina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dan Crisan Sabina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso l'Istituto Nazionale «Titu Maiorescu» di Alba-Iulia nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso l'Istituto Nazionale «Titu Maiorescu» di Alba-Iulia nell'anno 2007 dalla sig.ra Dan Crisan Sabina, nata a Ponor (Romania) il giorno 6 ottobre 1965, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Dan Crisan Sabina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10635

DECRETO 28 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Marian-Lucian Axente, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Marian-Lucian Axente nato a Brasov (Romania) il giorno 26 agosto 1973, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic veterinar» rilasciato in data 4 settembre 1998 con il n. 675 dalla Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic veterinar» rilasciato dalla Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti - Romania - in data 4 settembre 1998 con il n. 675 al sig. Marian-Lucian Axente, nato a Brasov (Romania) il giorno 26 agosto 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Marian-Lucian Axente è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10684

DECRETO 28 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Eva Maria Torregrosa Benavent, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 marzo 2006, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eva Maria Torregrosa Benavent nata a Gandia (Spagna) il giorno 30 gennaio 1974, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato in data 20 luglio 2005 dalla Universidad de Murcia - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato dalla Universidad de Murcia - Spagna - in data 20 luglio 2005 alla sig.ra Eva Maria Torregrosa Benavent, nata a Gandia (Spagna) il giorno 30 gennaio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Eva Maria Torregrosa Benavent è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10685

DECRETO 28 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbora Balasovova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Barbora Balasovova nata a Bratislava (Repubblica Slovacca) il giorno 1° luglio 1979, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor farmácie» rilasciato in data 16 settembre 2004 con il n. R 003367 dalla Univerzita Komenského - Bratislave - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor farmácie» rilasciato dalla Univerzita Komenského - Bratislave - Repubblica Slovacca - in data 16 settembre 2004 con il n. R 003367 alla sig.ra Barbora Balasovova, nata a Bratislava (Repubblica Slovacca) il giorno 1° luglio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Barbora Balasovova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10686

DECRETO 28 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoleta Diana Cristea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nicoleta Diana Cristea nata a Negresti-Oas (Romania) il giorno 11 agosto 1981, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Licențiat în farmacie în domeniul Farmacie specializarea Farmacie» rilasciato in data 13 maggio 2009 con il n. 113 dalla Universitatea din Oradea - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Licențiat în farmacie în domeniul Farmacie specializarea Farmacie» rilasciato dalla Universitatea din Oradea - Romania - in data 13 maggio 2009 con il n. 113 alla sig.ra Nicoleta Diana Cristea, nata a Negresti-Oas (Romania) il giorno 11 agosto 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Nicoleta Diana Cristea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10687

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ian Baldacchino, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ian Baldacchino nato a Pietà (Malta) il giorno 3 ottobre 1984, di cittadinanza maltese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Lawrja fil-farmaċija» rilasciato in data 28 settembre 2007 dalla University of Malta - Malta, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Lawrja fil-farmaċija» rilasciato dalla University of Malta - Malta, in data 28 settembre 2007 al sig. Ian Baldacchino, nato a Pietà (Malta) il giorno 3 ottobre 1984 è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

Il sig. Ian Baldacchino è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10780

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Krasen Motodiev Avramov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Krasen Metodiev Avramov nato a Vidin (Bulgaria) il giorno 27 maggio 1966, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Диплома лекар» rilasciato in data 7 dicembre 1992 con il n. 2560 dalla Università di medicina di Pleven - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Диплома лекар» rilasciato dalla Università di medicina di Pleven - Bulgaria, in data 7 dicembre 1992 con il n. 2560 al sig. Krasen Metodiev Avramov, nato a Vidin (Bulgaria) il giorno 27 maggio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Krasen Metodiev Avramov è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10781

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Kostihová, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anna Kostihová nata a San Pietroburgo (Russia) il giorno 11 gennaio 1982, di cittadinanza ceca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Medicinae Doctoris - MUDr» rilasciato in data 18 giugno 2008 con il n. 35912 dalla Univerzita Karlova v Praze - Repubblica Ceca, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Medicinae Doctoris - MUDr» rilasciato dalla Univerzita Karlova v Praze - Repubblica Ceca, in data 18 giugno 2008 con il n. 35912 alla sig.ra Anna Kostihová, nata a San Pietroburgo (Russia) il giorno 11 gennaio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Anna Kostihová è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10782

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Magda Munteanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 5 giugno 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Magda Munteanu nata a Suceava (Romania) il giorno 13 dicembre 1980, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 22 settembre 2009 con il n. 274 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Juliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Juliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania, in data 22 settembre 2009 con il n. 274 alla sig.ra Magda Munteanu, nata a Suceava (Romania) il giorno 13 dicembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Magda Munteanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10783

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ieva Cerneckyte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ieva Cerneckyte nata a Kuanas (Lituania) il giorno 16 settembre 1984, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kualifikaciją» rilasciato in data 19 giugno 2008 con il n. 0001350 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kualifikaciją» rilasciato dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania, in data 19 giugno 2008 con il n. 0001350 alla sig.ra Ieva Cerneckyte, nata a Kuanas (Lituania) il giorno 16 settembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Ieva Cerneckyte è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10784

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 settembre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 25 novembre 2008 al 26 gennaio 2009 nella provincia di Salerno.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Salerno: piogge persistenti dal 25 novembre 2008 al 26 gennaio 2009; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Altavilla Silentina, Eboli, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano, Serre, Teggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il Ministro: ZAIA

09A10787

DECRETO 4 settembre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2008 al 15 dicembre 2008 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli.

eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 AL 26 gennaio 2009 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Vercelli.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Alessandria:

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2008 al 15 dicembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Albera ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Cereseto, Denice, Merana, Molare, Montaldeo, Montechiaro D'Acqui, Occimiano, Pareto, Ponti, Ponzone, Ricaldone, Rivalta Bormida, Solero, Spigno Monferrato, Trisobbio.

eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Balzola, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Camino, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Cartosio, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Cassine, Castelletto D'Erro, Castelletto Merli, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Gabiano, Grondona, Lu, Merana, Molare, Moncestino, Mongiardino Ligure, Morbello, Morsasco, Murisengo, Olivola, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pareto, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Trisobbio, Valenza, Valmacca, Vignole Borbera, Villadeati, Villanova Monferrato.

Asti:

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2008 al 15 dicembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Asti, Castell'Alfero, Costigliole D'Asti, Isola D'Asti.

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2008 al 15 dicembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Agliano Terme, Antignano, Aramengo, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castelnuovo Don

Bosco, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole D'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Robella, Rocca D'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Damiano D'Asti, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano D'Asti, Vinchio.

eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Agliano Terme, Antignano, Aramengo, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelnuovo Don Bosco, Cessole, Coazzolo, Cocconato, Cortiglione, Cunico, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola D'Asti, Loazzolo, Maretto, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montegrosso D'Asti, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Pino D'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Revigliasco D'Asti, Robella, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Tigliole, Tonco, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio.

Biella:

eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Ailoche, Biella, Bioglio, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Caprile, Cerrione, Coggiola, Crevacuore, Donato, Graglia, Mosso, Muzzano, Netro, Occhieppo superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Pralungo, Quittengo, Rosazza, Sordevolo, Strona.

Cuneo:

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2008 al 15 dicembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albaretto della Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Camerana, Camo, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Ceva, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano D'alba, Envie, Farigliano, Garessio, Gottasecca, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Martiniana Po, Pagno, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Revello, Rifreddo, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo.

eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Aisone, Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Bastia Mondovi', Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Camo, Canale, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto langhe, Cervasca, Ceva, Ciglie', Cissone, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Demonte, Dogliani, Envie, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Igliano, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alpi, Mango, Manta, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Mondovi', Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Monterosso Grana, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piozzo, Polonghera, Pradleves, Priero, Prunetto, Revello, Rittana, Roaschia, Roascio, Rocca Ciglie', Rocca De' Baldi, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, San Michele Mondovi', Sanfront, Sant'Albano Stura, Santo Stefano Belbo, Savigliano, Scagnello, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Trezzo Tinella, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Venasca, Vicoforte, Viola.

Torino:

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2008 al 15 dicembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Aglie', Castellamonte, Locana, Ozegna, Parella, Pianezza, Ribordone, Salassa, Sparone, Valprato Soana, Virle Piemonte.

eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont-Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2008 al 15 dicembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Buronzo, Campertogno, Carcoforo, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Oldenico, Rassa, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Villarboit.

eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Alagna Valsesia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Piode, Postua, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimella, Rossa, Scopa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il Ministro: ZAIA

09A10788

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 settembre 2009.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2009-2010. (Determinazione AIC/N n. 2080).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di nomina del prof. Guido Rasi, in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 18 luglio 2008 al n. 803 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale del bilancio;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993, concernente interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1084/2003 della Commissione del 3 giugno 2003, relativo alle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;

Vista la propria determinazione 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2006 recante il Prontuario farmaceutico nazionale 2006;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 e, in particolare, l'art. 14 relativo alla redazione in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2009-2010;

Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products (CHMP) dell'EMEA (European Medicines Agency) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2009-2010;

Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

Vista la circolare «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2009-2010» pubblicata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali e le relative domande di modifica della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;

Preso atto della positiva conclusione della procedura di mutuo riconoscimento relativa ad alcuni dei suddetti vaccini influenzali;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico scientifica in merito all'aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2009-2010 ed alle domande di variazione della composizione dei singoli vaccini;

Determina:

Art. 1.

1. È autorizzata la modifica della composizione specificata al successivo comma 2 dei vaccini influenzali elencati nell'allegato 1, parte integrante della presente determinazione.

2. I vaccini influenzali sono costituiti, per la stagione 2009-2010, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/Brisbane/59/2007 (H1N1)-like strain (reassortant virus IVR-148);

A/Brisbane/10/2007 (H3N2)-like strain (reassortant virus NYMC X-175C);

B/Brisbane/60/2008-like strain.

3. Ogni vaccino rispetta i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e contiene 15 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

4. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività indica un contenuto di almeno 12 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

5. I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2008-2009, sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più venduti al pubblico né utilizzati.

Art. 2.

Stampati

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei prodotti medicinali riportati nell'allegato 1 sono modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1.

2. La ditta titolare farà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Agenzia italiana del farmaco, ufficio AIC (per i medicinali autorizzati con procedura nazionale e di mutuo riconoscimento con Italia Reference Member State) oppure ufficio UPC (per i medicinali autorizzati con procedura di mutuo riconoscimento con Italia Concerned Member State), una riproduzione degli stampati, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati sono conformi a quanto disposto dal precedente comma 1.

3. In ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art. 14, dovrà inoltre pervenire, in originale, la traduzione giurata in tedesco degli stampati corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti l'esatta corrispondenza a quelli redatti in italiano.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione, che ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI DEI VACCINI INFLUENZALI PER LA STAGIONE 2009-2010 ALLEGATO 1

DITTA MEDICINALE COD AIC CONFEZIONE

BERNA BIOTECH ITALIA S.r.l. INFLEXAL V 033658 055 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago

BERNA BIOTECH ITALIA S.r.l. INFLEXAL V 033658 067 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

BERNA BIOTECH ITALIA S.r.l. ISIFLU V 034653 030 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago

BERNA BIOTECH ITALIA S.r.l. ISIFLU V 034653 042 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

GLAXOSMITHKLINE S.p.A. FLUARIX 029245 178 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago

GLAXOSMITHKLINE S.p.A. FLUARIX 029245 180 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

GLAXOSMITHKLINE S.p.A. FLUARIX 029245 192 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago

GLAXOSMITHKLINE S.p.A. FLUARIX 029245 204 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago

GLAXOSMITHKLINE S.p.A. FLUARIX 029245 216 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

GLAXOSMITHKLINE S.p.A. FLUARIX 029245 228 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago

ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.r.l. INFLUPOZZI ADIUVATO 034377 010 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml

ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.r.l. INFLUPOZZI SUBUNITÀ 025984 269 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 g 1"

ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.r.l. INFLUPOZZI SUBUNITÀ 025984 283 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 g 1"

ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.r.l. INFLUPOZZI SUBUNITÀ 025984 295 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 g 1"

ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.r.l. INFLUPOZZI SUBUNITÀ 025984 321 "sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita con ago da 25 g 5/8"

ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.r.l. INFLUPOZZI SUBUNITÀ 025984 333 "sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite con ago da 25 g 5/8"

KEDRION S.p.A. ISIGRIP ZONALE SPLIT 028722 142 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago

KEDRION S.p.A. ISIGRIP ZONALE SPLIT 028722 167 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. AGRIPPAL S1 026405 264 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (23 g) 1"

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. AGRIPPAL S1 026405 276 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. AGRIPPAL S1 026405 288 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (23 g) 1"

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. AGRIPPAL S1 026405 290 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. AGRIPPAL S1 026405 326 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. AGRIPPAL S1 026405 338 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. AGRIPPAL S1 026405 340 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. AGRIPPAL S1 026405 353 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. BEGRIVAC 022143 287 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. BEGRIVAC 022143 299 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago indicatore di dosaggio per bambini <36 mesi
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. FLUAD 031840 034 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. FLUAD 031840 046 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. FLUAD 031840 059 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. FLUAD 031840 061 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.p.A. ADIUGRIP 034399 016 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.p.A. ADIUGRIP 034399 028 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.p.A. ADIUGRIP 034399 030 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.p.A. ADIUGRIP 034399 042 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VACCINO MUTAGRIP PASTEUR 027278 112 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VACCINO MUTAGRIP PASTEUR 027278 124 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago presaldato
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VACCINO MUTAGRIP PASTEUR 027278 136 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 209 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 211 "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 223 "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "10 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 235 "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 247 "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,25 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 250 "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 262 "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago

SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 274 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 286 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 298 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 300 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 312 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 324 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 336 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 348 "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 351 "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 363 "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 375 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 387 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 399 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. VAXIGRIP 026032 401 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SOLVAY PHARMA S.p.A. BATREVAC 035619 016 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMA S.p.A. BATREVAC 035619 028 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMA S.p.A. VACCIFLU 036839 013 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMA S.p.A. VACCIFLU 036839 025 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. INFLUVAC S 028851 133 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. INFLUVAC S 028851 145 "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

09A10875

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1281/2009 del 23 giugno 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Almus».

Nell'estratto della determinazione n. 1281/2009 del 23 giugno 2009 relativa al medicinale per uso umano PAROXETINA ALMUS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2009 supplemento ordinario n 123 - serie generale n. 166 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

ALMUS S.r.l. - Via Moggia 75/A - 16043 Lavagna (Genova)

Leggasi:

ALMUS S.r.l. - Via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova

09A10703

Comunicato di rettifica relativo relativa all'estratto della determinazione n. 1310/2009 del 14 luglio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prolastin».

Nell'estratto della determinazione n. 1310/2009 del 14 luglio 2009 relativa al medicinale per uso umano PROLASTIN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2009 n. 170 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

all'Art. 1 (classificazione ai fini della rimborsabilità)

nelle condizioni negoziali si intenda aggiunto:

Sconto obbligatorio del 25% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN

09A10704

Comunicato di rettifica relativo relativa all'estratto della determinazione n. 1286/2009 del 3 luglio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albiomin».

Nell'estratto della determinazione n. 1286/2009 del 3 luglio 2009 relativa al medicinale per uso umano ALBIOMIN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2009 supplemento ordinario n. 117 - serie generale n. 163 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

5% (50G/L) soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 039073010/M (in base 10) 158F7L (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C

Confezione:

20% (200G/L) soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 039073022/M (in base 10) 158F7Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A - NOTA 15

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,33

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,45

Confezione:

20% (200G/L) soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 039073034/M (in base 10) 158F8B (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A - NOTA 15

Prezzo ex factory (IVA esclusa); € 52,23

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 86,20

Leggasi:

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

5% (50G/L) soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 039073010/M (in base 10) 158F7L (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione:

20% (200G/L) soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 039073022/M (in base 10) 158F7Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A - NOTA 15

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,33

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,45

Prezzo massimo di cessione ospedaliera (IVA esclusa): € 33,10

Confezione:

20% (200G/L) soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 039073034/M (in base 10) 158F8B (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A - NOTA 15

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 52,23

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 86,20

Prezzo massimo di cessione ospedaliera (IVA esclusa): € 66,20

09A10705

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Alezio

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1389 del 28 luglio 2009 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto di quanto stabilito dal comune di Alezio, ad esito della Conferenza di servizi comune - regione del 2 marzo 2009, con delibera di C.C. n. 16 dell'8 marzo 2009 in ordine all'attuazione delle aree comprese nei Comparti del PRG vigente classificate Zone C1 «di espansione di progetto», che dovrà avvenire nel rispetto del disegno urbanistico e del dimensionamento del PRG approvato e che debbano assumersi come vincolanti, aì fini della redazione degli strumenti urbanistici esecutivi, le volumetrie, gli abitanti da insediare e le superfici per servizi come indicati nella Tavola n. 6 del PRG vigente - «Progetto di PRG Zonizzazione e tabella Comparti d'intervento unitario», a prescindere dalla superficie territoriale reale dei Comparti stessi.

09A10691

Approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Maglie

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1426 del 4 agosto 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/80, il Piano Regolatore Generale del comune di Maglie (Lecce).

09A10692

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 25 novembre 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 2009).

Nel decreto citato in epigrafe sono da apportare le seguenti correzioni.

Nel titolo, riportato sul frontespizio e alle pagine III e 1 del sopra indicato supplemento ordinario, nonché alla pag. VI del sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre *2007*, n. 296 …», leggasi: «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre *2006*, n. 296 …».

Alla pag. 16, del supplemento ordinario, nel Modulo a2 - Imprese (sezione allegati), al punto 8), dove è scritto: «Dichiarazione sostitutiva "de-minimis" secondo il modello di cui all'allegato *g*», leggasi: «Dichiarazione sostitutiva "de-minimis" secondo il modello di cui all'allegato *f* ».

Alla pag. 71, nell'allegato *d)* TABELLA COSTI UNITARI MASSIMI AMMISSIBILI - Motori elettrici, dove è scritto: «Costo unitario massimo ammissibile IVA esclusa *2.200,00* euro per motore», leggasi: «Costo unitario massimo ammissibile IVA esclusa *7.500,00* euro per motore».

Inoltre alla pag. 74, la tabella relativa ai COSTI AMMISSIBILI deve intendersi sostituita dalla seguente:

«

Allegato e)

Tabella Costi Ammissibili

per la "Misura Gestione Forestale Sostenibile"

Tipologie di costo ammissibili	Descrizione	Importo € (IVA esclusa)	Importo € (IVA inclusa)
a)Personale			
	sub totale a)		
b) Strumenti e attrezzature			
	sub totale b)		
c) Servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di licenza			
	sub totale c)		
TOTALE GENERALE DEI COSTI AMMISSIBILI			

TOTALE FINANZIAMENTO AGEVOLATO RICHIESTO*		

*Valore uguale o inferiore al totale generale dei costi ammissibili e comunque non superiore a 500 000 di euro

».

09A10894

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-215) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.